

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 giugno 2017 in Roma si sono incontrate le seguenti parti:

per il Gruppo Unicoop Tirreno e Distribuzione Lazio Umbria: Ezio Cristetti, Claudia Rossi e Marina Federighi

per le OO.SS nazionali unitamente alla RSA e alle strutture territoriali: per la Filcams-CGIL; Alessio Di Labio; per la Fisascat-CISL Vincenzo dell'Orefice; per la Uiltucs-UIL Paolo Andreani

premessi e considerato :

- La società Distribuzione Lazio Umbria srl con sede legale in Piombino fraz. Vignale Riotorto (LI) SS Aurelia km 237, inquadrata a fini INPS nel settore Commercio, con un organico al 30/04/2017 di n 1581 dipendenti effettivi e n 41 pdv, è società collegata e interamente partecipata dalla società capogruppo Unicoop Tirreno srl
- La Società Distribuzione Lazio Umbria srl, nasce nell'ambito di un progetto di riorganizzazione aziendale e commerciale volto ad affrontare il mercato laziale e umbro in sinergia con le altre cooperative presenti sui territori con specifico riguardo alle politiche di contrattazione, di offerta e di servizio per soci e consumatori, armonizzando e coordinando le politiche commerciali, di sviluppo che oggi risultano diversificate fra le diverse società operanti nei territori del Lazio e dell'Umbria.
- La Società capogruppo Unicoop Tirreno srl in seguito a rogito notarile e quindi per effetto dell'avvio della procedura ex art 47 L.428/1990, ha proceduto alla cessione a far data dal 1 aprile 2016 dei pdv della rete Lazio e Umbria alla Società Distribuzione Lazio e Umbria srl
- Unicoop Tirreno Srl inquadrata a fini INPS nel settore Commercio, con organico al 30/04/2017 di n 2481 dipendenti effettivi è la capogruppo di società interamente partecipate dalla stessa e aventi personale alle proprie dipendenze, di cui fa parte la Società scrivente. Le società del gruppo aventi personale alle proprie dipendenze risultano essere: Unicoop Tirreno srl con sede legale in Piombino fraz. Vignale Riotorto (LI) SSAurelia km 237, che gestisce n 68 pdv ( di cui n 1 attualmente chiuso per ristrutturazione Grosseto Via Inghilterra) della Toscana e la sede legale (vedi allegato); Distribuzione Lazio Umbria con sede legale in Piombino fraz. Vignale Riotorto (LI) SS Aurelia km 237, che gestisce n 36 pdv nel Lazio e n 5 pdv in Umbria (vedi allegato) e Ipercoop Tirreno spa con sede legale in Piombino fraz. Vignale Riotorto (LI) SSAurelia km 237, che gestisce n 2 pdv in Campania (vedi allegato)
- il CCNL applicato è quello per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa;
- l'orario di lavoro contrattuale adottato in azienda è diversificato a seconda del format commerciale di vendita, in funzione dei criteri di assorbimento dei permessi retribuiti previsti dal CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali; 38 ore settimanali e 37 ore settimanali
- il Gruppo UTI presenta risultati di bilancio in perdita già dal 2012, secondo l'andamento riportato in tabella:



VENDITE NETTE TOTALI				
2012	2013	2014	2015	2016
942.896.547	941.624.375	903.231.584	869.250.543	579.414.485
RISULTATO NETTO COMMERCIALE				
2012	2013	2014	2015	2016
-23.204.676	-26.890.498	-30.999.390	-24.213.935	-21.201.096

Il bilancio della Società Distribuzione Lazio Umbria decorre dal 1 aprile 2016

VENDITE NETTE TOTALI 2016 (stima a finire) 236.693.584

RISULTATO NETTO COMMERCIALE 2016 (stima a finire): -8.994.967


- il gruppo UTI registra perdite di bilancio, che negli ultimi 5 anni si attestano a rete omogenea su 12% corrispondente a perdite di risultato operativo di 30 milioni euro/anno. Ciò ha reso necessario, proiettando tale tendenza nel prossimo biennio, lo sviluppo di un piano industriale, che attraverso azioni di leva commerciale e di riduzione dei costi, riporti in utile il Gruppo entro il 2019.
- il piano industriale articolato nel periodo 2017-2019 prevede:
  - o interventi di miglioramento e riorganizzazione dell'offerta gestionale e commerciale ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: riduzione attesa delle differenze inventariali da 0,9% a 0,7% su fatturato)
  - o azioni sugli acquisti
  - o sinergie e collaborazioni con il sistema cooperativo
  - o riorganizzazione e riduzione del costo del personale della sede
  - o riduzione dei costi generali ( a titolo esemplificativo e non esaustivo la riduzione del costo del parco auto nella misura di circa 400 mila euro a regime)
  - o riduzione dei costi della rete (del personale e non)
  - o investimenti 2017 (complessivamente intorno a 8 milioni di euro per interventi di riqualificazione sui punti vendita)
- Gli interventi attuati dalla Cooperativa per il rilancio commerciale si sono concretizzati nella ristrutturazione e riorganizzazione aziendale come sopra esposto.
- Il Gruppo Unicoop Tirreno, alla luce di quanto sopra, il 14 gennaio scorso ha comunicato alle organizzazioni sindacali
  - o una prima lista di punti vendita critici
  - o un esubero complessivo di 481 FTE per il quale attivare le procedure di licenziamento collettivo
  - o l'intendimento di disdettare tutti gli accordi economici aziendali di secondo livello.
- Le organizzazioni sindacali hanno richiesto al Gruppo UTI di sospendere ogni iniziativa in proposito ed avviare un approfondito confronto sulla situazione e sugli strumenti individuati per farvi fronte.
- Successivamente le parti hanno condiviso di non procedere con azioni unilaterali ed hanno avviato un confronto sulla situazione e sugli strumenti individuati per farvi fronte
- Tale confronto si è protratto per numerosi incontri nel corso dei quali la discussione si è focalizzata sugli strumenti disponibili per affrontare le ricadute delle azioni in esso previste;
- In data 25 marzo è stato sottoscritto un verbale di riunione di cui si allega copia
- La trattativa è proseguita in sede plenaria nei giorni 11 e 29 aprile e 8 maggio.
- In data 3 maggio 2017 sono state aperte le procedure di licenziamento collettivo relative ad Unicoop Tirreno, Distribuzione Lazio Umbria ed Ipercoop Tirreno.

In data 9 maggio 2017 le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro convenendo su un numero complessivo di esuberanti a totale Gruppo di 421 FTE e ricorrendo ad una gestione non traumatica dello stesso anche attraverso il ricorso alla CDS per la rete vendita di pertinenza

- in data 6 giugno u.s le parti hanno espletato l'esame congiunto convenendo l'intimazione di licenziamenti collettivi sulla base del solo criterio della non opponibilità

tutto ciò premesso e considerato:

1. Le parti convengono di fare ricorso al Contratto di Solidarietà Difensivo di cui all'art 21 co 1, lettera c) del D.lgs n. 148/2015 e dal D.M 94033/2016 per un periodo di 12 mesi a far data dal 3 luglio 2017 al 2 luglio 2018 .
2. Sarà interessato dall'applicazione del contratto di solidarietà il personale espressamente elencato nell'allegato "B", inclusi i lavoratori PT, in quanto tali rapporti PT in tutti i punti vendita interessati hanno carattere strutturale per l'organizzazione dell'impresa ai sensi dell'art 3 comma 4 del DM 94033/;
3. L'orario di lavoro contrattuale applicato ai lavoratori full-time come indicato in premessa è diversificato in funzione dei criteri di assorbimento dei permessi retribuiti previsti dal CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali; 38 ore settimanali e 37 ore settimanali distribuito su 6 giornate lavorative;
4. Nell'ambito dei lavoratori interessati dal Contratto di Solidarietà sono ricompresi anche i lavoratori operanti nel settore casse interessato al modello organizzativo detto Isole del Tempo (per gli ipermercati, si allega accordo sindacale sulle isole del tempo);
5. Ai lavoratori interessati dal presente accordo di solidarietà verrà applicata una percentuale di riduzione oraria media mensile per il tramite di una riduzione d'orario di tipo orizzontale distribuita su 4 settimane e la percentuale massima per territorio sarà come da tabella allegata "A"; eventuale diversa modalità di distribuzione di tipo verticale o misto sarà oggetto di accordo a livello territoriale. Le parti convengono che al fine dell'applicazione del CDS la settimana di riduzione dell'orario di lavoro è quella che va dal lunedì alla domenica.
6. Le parti convengono che al fine dell'applicazione del CDS la settimana di riduzione dell'orario di lavoro è quella che va dal lunedì alla domenica. Stante la complessità dell'organizzazione aziendale, la riduzione media percentuale può essere calcolata su di un arco temporale non superiore a quattro settimane intere consecutive, semplificando l'utilizzo dello strumento contrattuale e consentendo più agevoli verifiche ispettive;
7. Le parti prendono atto che il settore in cui opera DLU è caratterizzato da un picco dell'attività lavorativa che si realizza, per le zone dislocate lungo la dorsale tirrenica durante la stagionalità estiva, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre; per le zone dislocate interne rispetto alla dorsale tirrenica durante il periodo natalizio, quindi nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre. Pertanto in tali periodi si rendono necessarie soluzioni gestionali idonee a far fronte all'auspicabile picco di attività ispirate ai criteri di efficienza e sostenibilità economica che giustificano il presente accordo. DLU in funzione delle esigenze che dovessero emergere nei singoli punti vendita interessati dal presente contratto, in tale periodo potrà chiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro. Laddove l'impiego a tempo pieno del personale in solidarietà non sia sufficiente a fornire soluzioni efficienti per risolvere eventuali problematiche connesse al maggior carico di lavoro, le parti si incontreranno a livello territoriale per valutare di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato nei periodi sopra indicati.
8. Le parti convengono, in aggiunta a quanto indicato ai punti precedenti, che ai sensi dell'art 21, co 5 del DLgs 148/2015 e dell'art. 4, co 2 del DM 13 gennaio 2016 n 94033, DLU potrà





richiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro, al verificarsi di dinamiche fisiologiche di natura organizzativa (ad es. sostituzioni di personale assente per malattia, maternità, infortunio, ferie o qualunque altra tipologia di assenza; variazione di turno di lavoro; incremento di attività) e/o per importanti esigenze aziendali che possono realizzarsi nel corso di validità del presente contratto (ad es. ristrutturazioni punti vendita; inventari, campagne commerciali, eventi promozionali di punto vendita). Laddove l'impiego a tempo pieno del personale in solidarietà non sia sufficiente a fornire soluzioni efficienti per risolvere eventuali problematiche connesse al maggior carico di lavoro, le parti si incontreranno a livello territoriale per valutare di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato.



9. Le parti concordano che le eventuali deroghe di cui ai punti precedenti, rappresentando una deroga dell'art 21, co 5 del DLgs 148/2015 e dell'art. 4, co 2 del DM 13 gennaio 2016 n 94033, comportano la comunicazione al termine di ciascun periodo di quattro settimane ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro. Tale comunicazione conterrà l'individuazione dei lavoratori interessati all'incremento dell'orario di lavoro, la misura dello stesso, le motivazioni del ricorso alla maggiorazione oraria e la determinazione dell'incremento orario verificatosi al termine di ciascun periodo di quattro settimane;
10. Le parti concordano, nel rispetto delle previsioni legislative vigenti, che il personale interessato da eventi sospensivi del rapporto quali malattia, infortunio, maternità o qualunque altra tipologia di assenza, iniziati prima della effettiva applicazione della riduzione oraria di cui al presente contratto di solidarietà, potrà esser inserita nelle dinamiche di riduzione oraria e rotazione oraria a far data dal rientro in servizio;
11. Con le modalità di comunicazione sopra evidenziate le parti intendono dare concreta attuazione alle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
12. Le parti, nel rispetto delle previsioni legislative ed amministrative vigenti, evidenziano che i lavoratori chiamati a svolgere una prestazione di cui ai punti precedenti del presente accordo determina il corrispondente aumento della retribuzione a carico del datore di lavoro maggiorato degli oneri contributivi;
13. Le parti si incontreranno a livello territoriale, preventivamente all'attivazione dell'ammortizzatore, per valutare, in considerazione della specificità dell'attività commerciale dei punti vendita coinvolti, l'applicazione delle % di solidarietà come da tabella allegata ed eventuali differenziazioni tra reparti nelle modalità di ricorso al CDS.
14. Durante la vigenza del presente accordo e con riferimento al personale interessato dalla solidarietà non sarà possibile per DLU richiedere prestazioni di lavoro straordinario. I lavoratori e i loro responsabili dovranno attenersi a quanto previsto dal presente accordo, evitando assolutamente sulla base dei principi di buona fede e leale collaborazione, l'effettuazione di prestazioni lavorative non autorizzate. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, la Società si riserva la facoltà di procedere disciplinarmente;
15. Quali misure atte al mantenimento dell'occupazione, le parti concordano l'attuazione di percorsi addestrativi/formativi idonei a riqualificare professionalmente i lavoratori nella prospettiva di favorire la ricollocazione degli stessi in altri ruoli professionali conseguenti all'evoluzione organizzativa aziendale. Detta riqualificazione è da intendersi finalizzata ad aggiornare, ampliare e completare le conoscenze dei lavoratori, perfezionare un'organizzazione del lavoro idonea a realizzare e migliorare l'attività lavorativa ed organizzativa della struttura di vendita per realizzare l'obiettivo della salvaguardia occupazionale, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n 28 del 14/11/2014. Tale progetto formativo verrà condiviso dalle RSA durante incontri calendarizzati tra Cooperativa, RSA ed agenzia formativa specializzata;
16. Le parti, considerata la complessità dell'organizzazione del lavoro e le numerose sedi coinvolte dal presente contratto, individuano in confronti a livello territoriale, aventi



- cadenza mensile/trimestrale o su richiesta delle parti, lo strumento idoneo per le verifiche sull'andamento dello stesso;
17. Le parti si incontreranno a livello nazionale, prima della scadenza del presente contratto di solidarietà, per le verifiche del caso o comunque su richiesta di una delle parti;
  18. Le esigenze strutturali di una maggiore prestazione lavorativa, che dovessero realizzarsi nei punti vendita interessati dalla solidarietà o negli altri punti vendita della rete, saranno offerte in via prioritaria ai dipendenti coinvolti nella solidarietà e andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di pdv di provenienza.
  19. Le parti convengono altresì che in caso di risoluzione di rapporti di lavoro che dovessero realizzarsi nei pdv interessati dalla solidarietà o negli altri pdv e che determineranno esigenze strutturali di una maggiore prestazione lavorativa, daranno luogo ad offerte, che in via prioritaria saranno rivolte ai dipendenti coinvolti nella solidarietà, andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di sospensione oraria dei pdv di provenienza.
  20. Il riequilibrio degli organici tra punti vendita di cui ai punti precedenti sarà oggetto di confronto preventivo a livello territoriale;
  21. Ai fini del presente accordo si intende per confronto territoriale gli incontri a contenuto informativo e negoziale che i competenti livelli territoriali delle OO.SS firmatarie della presente intesa terranno con la relativa struttura aziendale;
  22. Le parti danno atto che in relazione alle riduzioni dell'orario di lavoro previste dal presente contratto di solidarietà, la retribuzione diretta, indiretta e differita, sarà riproporzionata all'effettiva prestazione;
  23. La Società anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze retributive, il trattamento economico che, ai sensi di legge, è posto a carico dell'ente competente;
  24. Al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, sono allegati gli elenchi nominativi dei lavoratori, suddivisi per unità produttiva di appartenenza e interessati alla solidarietà ;
  25. Resta inteso che qualsiasi variazione del presente CDS che comporti una modifica di clausole del contratto o dei suoi allegati, compreso l'elenco nominativo dovrà essere oggetto di apposito accordo da parte delle OO.SS che hanno sottoscritto il presente CDS;
  26. Le parti, ferme restando le attuali modalità di informazione, si incontreranno qualora dovesse sorgere la necessità di apportare modifiche al presente Contratto di Solidarietà in relazione all'andamento e alle esigenze organizzative, gestionali e commerciali della struttura di vendita. Laddove continuino a ricorrere le condizioni concordate le parti si incontreranno trimestralmente e/o su semplice richiesta delle parti stesse;
  27. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e non modificabili e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che, con la firma dello stesso, le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.
  28. Il presente contratto verrà inviato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, agli enti istituzionalmente competenti.
  29. Le parti si danno atto che, ai fini della verifica da parte degli organi ispettivi, la pertinente documentazione è depositata presso la sede delle Società DLU in Vignale Riotorto SS Aurelia km 237.

Letto, confermato e sottoscritto

Limò  12/9  


  
Bullerose  


Allegato "A"

BACINI/NEGOZIO	PERCENTUALE SOLIDARETA' MEDIA DI BACINO
<b>AREA 1</b>	<b>13,00%</b>
226-ROMA	
233-FONTENUOVA	
242-ROMA VIA BETTINI	
421-ROMA CASILINO	
95-ROMA FRANCESCHINI	
98-ROMA LARGO AGOSTA	
<b>AREA 2</b>	<b>12,00%</b>
201-POMEZIA MINI	
481-ROMA EUR	
90-POMEZIA	
96-LAURENTINO	
<b>AREA 3</b>	<b>14,00%</b>
76-VELLETRI	
78-APRILIA	
89-GENZANO	
401-COLLEFERRO	
<b>AREA 4</b>	<b>1,0%</b>
246-TUSCANIA	
85-TARQUINIA	
88-CIVITAVECCHIA	
93-CERVETERI	
<b>AREA 5</b>	<b>20,0%</b>
206-SFERRACAVALLO	
207-ACQUAPENDENTE	
213-ALLERONA	
240-ACQUAPENDENTE	
245-FABRO	
<b>AREA 6</b>	<b>15,0%</b>
203-GIOVE	
209-ORTE	
211-MONTEFRANCO	
235-AMELIA	
<b>AREA 7</b>	<b>9,0%</b>
208-VALLERANO	
237-MONTEFIASCONE	
243-VIGNANELLO	
244-SORIANO NEL CIMINO	
311-VT IPER	
86-VT SUPER	
<b>AREA 8</b>	<b>1,0%</b>
223-RIGNANO	
224-CAMPAGNANO	
236-SAN ORESTE	
238-FABRICA DI ROMA	
59-CIVITACASTELLANA	